



**«Il ruolo della Guardia di Finanza nel sistema del contrasto e della repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo»**

**Bologna, 20 febbraio 2019**

*Guardia di Finanza*



# Articolazione dell'intervento



*Riciclaggio: fasi e definizioni*

*L'attività di prevenzione e contrasto della Guardia di Finanza*

*Le segnalazioni di operazioni sospette*

*L'attività ispettiva antiriciclaggio: ispezioni e controlli*

*Il quadro sanzionatorio*



# ***RICICLAGGIO: FASI E DEFINIZIONI***

*Guardia di Finanza*



# Le fasi del riciclaggio



## **COLLOCAMENTO (Placement)**

Ingresso dei fondi provenienti da attività illecite nel circuito dei pagamenti

## **PULITURA (Laundering)**

Mascheramento della provenienza illecita dei fondi mediante occultamento nel sistema finanziario

## **INTEGRAZIONE ECONOMICA (Recycling)**

Reinvestimento dei capitali “legittimati”, al fine di trarne profitto





# Definizioni: il reato di riciclaggio e reimpiego



## Art. 648 bis

- “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque **sostituisce o trasferisce** denaro, beni o altre utilità **provenienti da delitto non colposo**, ovvero compie in relazioni ad essi **altre operazioni in modo da ostacolare** l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000”.


## Art. 648 ter

- “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, **impiega in attività economiche o finanziarie**, beni o altre utilità proventi da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000”.





# Definizioni: il reato di riciclaggio e reimpiego





# Definizioni: il riciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007

**Art. 2** - Ai soli fini del presente decreto **le seguenti azioni**, se commesse **intenzionalmente**, costituiscono riciclaggio:



- a) **La conversione o il trasferimento di beni**, effettuati **essendo a conoscenza** che essi **provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività**, allo **scopo di occultare o dissimulare** l'origine illecita dei beni medesimi o di **aiutare chiunque sia coinvolto** in tale attività **a sottrarsi** alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) **l'occultamento o la dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà **dei beni** o dei diritti sugli stessi, effettuati **essendo a conoscenza** che tali beni **provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività**;
- c) **l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni** **essendo a conoscenza**, al momento della loro ricezione, che tali beni **provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività**;
- d) **la partecipazione** ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.



## Definizioni: il riciclaggio

Inizialmente c'era maggiore **disallineamento** tra la **definizione** di **riciclaggio ai fini amministrativi** e quella **penale** in quanto il sistema italiano **non prevedeva il delitto di autoriciclaggio**



Anche a seguito di sollecitazioni interne e sovranazionali con la Legge n. 186/2014 è stato introdotto l'**art. 648 ter 1 c.p.**, rubricato **autoriciclaggio**:

*«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a **chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo**, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.»*





***L'ATTIVITA'  
DI PREVENZIONE E CONTRASTO  
DELLA GUARDIA DI FINANZA***

*Guardia di Finanza*

# Poteri esercitabili dalla G.d.F. nel contrasto al Riciclaggio ed al Finanziamento al Terrorismo



Prevenzione e repressione dell'immissione di denaro sporco nei circuiti legali dell'economia

Poteri di polizia valutaria ex D.P.R. 148/1988: acquisizione documentazione bancaria; assunzione in atti dei soggetti sottoposti ad accertamenti

Poteri di polizia economica e finanziaria ex d.lgs. 68/2001: accessi, ispezioni, verificazioni e rilevazioni

Accesso all'archivio dei rapporti finanziari ex art. 37, comma 4, decreto legge n. 223/2006

Indagini di polizia giudiziaria

a contrasto dei reati a scopo di profitto ed applicazione delle misure di prevenzione antimafia



Approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

Ispezioni e controlli antiriciclaggio

Controlli transfrontalieri di valuta

Sequestro e confisca dei beni di illecita provenienza



## ***LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE***

*Guardia di Finanza*



# SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE



# S.O.S. – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (ART. 35)

## IL SOSPETTO E' DESUNTO DA:

### CARATTERISTICHE:

profili di frequenza, volume, durata delle operazioni, modalità di svolgimento delle stesse

### ENTITA':

ammontare delle operazioni poste in essere

### NATURA:

tipologia/oggetto delle operazioni (es. rapporto occasionale o duraturo, strumento finanziario o conto corrente, atto di compravendita o preliminare)

Connotati  
oggettivi  
operazione

DAL LORO COLLEGAMENTO O  
FRAZIONAMENTO

O QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA  
CONOSCIUTA DAI SOGGETTI OBBLIGATI

CAPACITA' ECONOMICA

ATTIVITA' SVOLTA

Profili soggettivi del cliente

Ulteriori motivi di sospetto

- Ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contanti;
- Prelievi o versamenti in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente





# SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE



**NON È LEGATA AL CONCETTO PENALE  
DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO  
DEL TERRORISMO**

**NON E' LEGATA A LIMITI QUANTITATIVI DI  
IMPORTO**

**NON VIENE RICHIESTO DI FARE  
L'INVESTIGATORE**

**E' UN INPUT AMMINISTRATIVO E NON  
UNA SEGNALAZIONE DI NOTIZIA DI REATO**

**VA INVIATA CON TEMPESTIVITA'**





### ART. 38

I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la **riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione** (co. 1).

Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante (co. 2).



In ogni fase del procedimento, l'**Autorità Giudiziaria** adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata.

In ogni caso, **il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento**, e **la sua identità non può essere rivelata**, salvo che l'Autorità Giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed **assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante** ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza di procedimenti in materia di C.O. o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'art. 8 della L. 13.08.2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura (co. 3).

# L'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

Combinato disposto degli artt. 6, comma 4, lett. h), 8, comma 1, lett. a) e 40, comma 1, lett. c) e d) del nuovo D.Lgs. n. 231/2007

Tiene in evidenza SOS (10 anni)  
Sospensione (5 gg. Lavorativi)



UIF

Nucleo Speciale  
Polizia Valutaria

Direzione  
Investigativa  
Antimafia

NOVITÀ  
Direzione  
Nazionale  
Antimafia e  
Antiterrorismo

Analisi  
finanziaria

Analisi investigativa

In attuazione della nuova  
procedura di scambio  
informativo sono stati  
sottoscritti protocolli d'intesa

La DNAA riceve i dati  
attinenti:

- alle segnalazioni di operazioni sospette;
- ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso



# L'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette



## L'iter dell'approfondimento investigativo

*Analisi pre - investigativa  
a cura del Nucleo Speciale  
Polizia Valutaria*

*Approfondimento  
operativo da parte delle  
unità operative del Corpo*

*Conclusione del  
procedimento con  
eventuale contestazione  
di violazioni di carattere  
amministrativo o penale*

D1: probabile sussistenza ipotesi reato

D2: interesse giudiziario

D3: alti profili rischio oggettivi e soggettivi

T1: probabile sussistenza ipotesi di reato di terrorismo

T2: interesse giudiziario per terrorismo

T3: specifici profili rischio oggettivi e/o soggettivi per terrorismo

S: indizi di plausibili violazioni amm.ve

A.F.I.: *Prima facie*, assenza di elementi che lascino supporre la sussistenza di violazioni



## S.O.S. IN MATERIA DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Sono innescate da **valutazioni** differenti rispetto a quelle sul riciclaggio



Operazioni in contanti e trasferimenti di fondi all'estero (aree geografiche ritenute ad alto rischio di terrorismo)

Dimensione degli importi, frequenza delle operazioni, natura e localizzazione delle controparti

Reticenza nel fornire informazioni, la rappresentazione di motivazioni che non appaiono veritiere

Presentazioni di documenti contraffatti







## S.O.S. IN MATERIA DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO



**ARTICOLAZIONI  
COMPETENTI**



**GRUPPI INVESTIGAZIONE  
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

**GRUPPO INVESTIGATIVO  
FINANZIAMENTO TERRORISMO**



**SERVIZIO CENTRALE INVESTIGAZIONE CRIMINALITA' ORGANIZZATA**  
(funzioni di collegamento investigativo e raccordo informativo)

*Guardia di Finanza*



# Esito degli approfondimenti



**Violazioni amministrative**



*Contestazioni ex  
Legge 689/81 e  
trasmissione del  
verbale al  
Ministero  
dell'Economia e  
delle Finanze*

**Violazioni Penali**



*Interessamento  
della competente  
Autorità  
Giudiziaria*

**Violazioni Tributarie**



*Interessamento  
del Reparto del  
Corpo  
territorialmente  
competente  
mediante  
appunto  
informativo*

**Nessun rilievo**



*Archiviazione  
della posizione  
segnalata*

**Riservatezza**

*Guardia di Finanza*



# L'utilizzabilità ai fini fiscali dei dati antiriciclaggio



L'art. 9, comma 9 del novellato D.Lgs. 231/2007, nel disciplinare le attribuzioni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e della Direzione Investigativa Antimafia, stabilisce che *“i dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti”*.



Il previgente art. 36, comma 6 limitava l'utilizzabilità in campo tributario alle sole informazioni registrate dai soggetti obbligati, contenute, cioè, nell'archivio unico informatico, nel registro della clientela ovvero nei sistemi informatici tenuti ai fini antiriciclaggio.

Viene ampliato sensibilmente l'ambito oggettivo delle evidenze che si prestano ad un'utilizzazione fiscale diretta, includendovi tutte le informazioni acquisite nel contesto delle *“attività svolte”*.

Possibilità di utilizzare in modo diretto in una verifica o in un controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni e controlli antiriciclaggio, ovvero in fase di sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dalle disposizioni di cui ai DD.P.R. nn. 633/1972 e 600/1973.

Trasferimento negli atti delle ispezioni fiscali dei dati e delle notizie acquisiti soltanto e tassativamente a conclusione di tutte le attività da parte dei Reparti e tutelando la riservatezza del segnalante nel caso delle ss.oo.ss..



**L'ATTIVITA' ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO  
CONTROLLI E ISPEZIONI**

*Guardia di Finanza*



# ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO



## MODULI ISPETTIVI

### ISPEZIONE

(esteso esame della  
posizione del soggetto  
obbligato)



### CONTROLLO

(riscontro mirato a determinati  
aspetti)



Guardia di Finanza





## ISPEZIONE

*Modulo ispettivo che si sostanzia nell'**approfondito** ed **esteso** esame degli aspetti salienti e più significativi del soggetto vigilato con il fine di:*

- **ACCERTARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO;**
- **CONTRASTARE IL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITA' CRIMINALI E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**
- **PREVENIRE, RICERCARE E REPRIMERE QUALSIASI ALTRA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA E/O PENALE PREVISTA EX LEGE.**





# ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO



## CONTROLLO



Attività ispettiva **limitata al riscontro di uno o più atti di gestione** ovvero di più atti di gestione che presentano caratteristiche di omogeneità circa gli accertamenti da svolgere.

Viene **utilizzato** per:


- LA **CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;**
- VERIFICARE IL RISPETTO DI **ADEMPIMENTI MERAMENTE FORMALI**
- APPROFONDIRE UN **NUMERO MOLTO LIMITATO E MIRATO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI.**



Guardia di Finanza



## INPUT INFORMATIVI:





# FASI DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE



**RISK BASED APPROACH**



**RISK BASED APPROACH**



**Selezione del target**

**Programmazione**

**Fase preparatoria  
dell'intervento**

**Esecuzione attività  
ispettiva**

Guardia di Finanza



# FASE ESECUZIONE - CICLO DELLE ATTIVITA'





ACCESSO

EVENTUALI  
INFRAZIONI

RICERCA ED  
ACQUISIZIONE  
DOCUMENTI

ISPEZIONE  
DOCUMENTALE



Guardia di Finanza





## CONTROLLI PRELIMINARI



Acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e dei procedimenti valutativi «**interni**»



## CONTROLLI PRELIMINARI

Identificazione personale incaricato all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio

Verificare il sistema di deleghe interne

Constatare l'adozione di misure di formazione del personale

Riscontrare l'istituzione di eventuali sistemi di controllo interni (audit periodici interni o esterni)

Esaminare normativa e manualistica interna afferente alle procedure da adottare sui diversi adempimenti



## CONTROLLI DI MERITO



Riguardano la parte sostanziale dell'attività ispettiva con l'esecuzione di predefiniti step di controllo



## CONTROLLI DI MERITO

Acquisizione elenco anagrafico clientela (indicazione data di conferimento incarico e processi seguiti per l'adeguata verifica)

Acquisizione elenco operazioni e prestazioni professionali distinte per rilevanza importi

Riscontro assolvimento obblighi di adeguata verifica


Acquisizione informazioni su scopo e natura operazione/prestazione e controllo costante nel corso della stessa – esame obbligo astensione

Esame eventuali anomalie che avrebbero dovuto fondare una *segnalazione di operazioni sospette*

Per le infrazioni sull'uso del contante si verificherà la procedura di rilevazione eventualmente adottata dal professionista e si procederà al controllo a scandaglio delle registrazioni contabili



## Alcuni criteri di selezione campione







# FASE ESECUZIONE – CONTROLLI DI MERITO



## FASCICOLO DEL CLIENTE

data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico

dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore

informazioni sullo scopo, sulla natura del rapporto o della prestazione

data, importo e causale dell'operazione;

mezzi di pagamento utilizzati



# FASE ESECUZIONE – CONTROLLI DI MERITO



Come già segnalato dal **MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI** del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il fascicolo dovrà contenere:

Copia o estremi del documento di identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore

Copia di codice fiscale e partita IVA e visura camerale

Scheda di valutazione del rischio

Ulteriore documentazione per individuazione titolare effettivo

Copia del mandato professionale

Scheda di adeguata verifica della clientela

Dichiarazione resa dal cliente sul titolare effettivo, sullo scopo e sulla natura dell'attività oggetto di prestazione professionale nonché sui mezzi economici e finanziari impiegati

Documenti relativi alle prestazioni professionali rese

Documenti relativi alla cessazione della prestazione o dell'operazione



# FASE ESECUZIONE – MODALITA' ORGANIZZATIVE

## Con particolare riferimento agli STUDI PROFESSIONALI

Un **organigramma antiriciclaggio interno**, che preveda deleghe e incarichi ai componenti lo studio professionale da conservare in un generale «FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO» dello studio

Adottare una specifica **modalità di conservazione dei dati e delle informazioni** secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 D. Lgs. n. 231/2007

Potrebbe essere utile

Istituire un **MANUALE DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI** con le singole procedure interne che:

- individui il **RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO** e i **singoli referenti** in ordine alle procedure di identificazione clientela e titolare effettivo; raccolta documenti e conservazione dati;
- definisca le **procedure interne** per l'adeguata verifica, la conservazione, la segnalazione di operazioni sospette e il monitoraggio sul contante;
- definisca un **piano annuale di formazione** dei dipendenti ai fini antiriciclaggio;
- preveda **audit esterni** volti a riscontrare la *compliance* antiriciclaggio.



# DIRITTI DEL SOGGETTO ISPEZIONATO



Statuto dei diritti del contribuente non applicabile in sede di ispezioni antiriciclaggio: sono **PRINCIPI GENERALI** dell'**ORDINAMENTO TRIBUTARIO**

Resta fermo il rispetto dei generali canoni di legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.



# DIRITTI DEL SOGGETTO ISPEZIONATO



Le istruzioni di servizio prevedono un'impostazione dei controlli in un'ottica di collaborazione: **contraddittorio e confronto con l'operatore ispezionato** e acquisizione di documentazione ed informazioni a supporto delle motivazioni della parte



Guardia di Finanza






**Violazioni amministrative**  
**D.Lgs. 231/07**

**Contestazioni ex Legge. 689/81 e trasmissione del verbale al Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**Violazioni Penali**

**Interessamento della competente Autorità Giudiziaria**

**Input rilevanti fiscalmente**






# CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI



**CONTESTAZIONE  
DELLE  
INFRAZIONI**

**ISTRUTTORIA**

**DECRETO  
D'IRROGAZIONE  
DELLA SAZIONE  
PECUNIARIA**




*Guardia di Finanza*



## **IL QUADRO SANZIONATORIO ANTIRICICLAGGIO**

*Guardia di Finanza*

Innova il quadro sanzionatorio nel suo complesso, riducendo il peso delle sanzioni penali e rimodulando quelle amministrative secondo i principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.





## Fattispecie penali

Le fattispecie penali, contenute nell'art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007, sono circoscritte alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, perpetrate attraverso frode o falsificazione, nonché del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione.

- **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro**, a carico del soggetto che, in sede di adeguata verifica della clientela, falsifica dati ed informazioni relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell'operazione. Alla **stessa pena** soggiace chi utilizza tali dati ed informazioni;
- **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro**, per chiunque tenuto agli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell'operazione, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti per pregiudicarne la corretta conservazione;
- **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro**, per la condotta del **soggetto** che, tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere;
- **arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro**, in caso di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta;
- **reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 310 a 1.550 euro** nei casi di falsificazione, alterazione ed indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.





## Fattispecie amministrative

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica ed astensione (*art. 56*).

Inosservanza degli obblighi di conservazione (*art. 57*).

Inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (*art. 58*).

Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (*art. 59*).

**NOVITÀ**  
Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'U.I.F. e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze (*art. 60*).

Violazioni commesse da soggetti obbligati vigilati (*art. 62*).

Inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione della circolazione del contante (*art. 63*).

La disciplina sanzionatoria di carattere amministrativo è contenuta negli articoli da 56 a 69 del D.Lgs. n. 231/2007.

In virtù dell'art. 69 in materia di successione di leggi nel tempo:

- ❑ nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della nuova normativa non costituisce più illecito;
- ❑ per le violazioni commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del nuovo provvedimento, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, solo se più favorevole.

Sono tacitamente abrogate le sanzioni in materia di omessa registrazione, omessa istituzione dell'archivio unico informatico e omessa istituzione del registro della clientela.



## Procedimento sanzionatorio

La maggior parte delle **sanzioni base** previste per l'inosservanza delle disposizioni sancite dalla normativa antiriciclaggio prevede **ipotesi aggravate**, con applicazione di una **pena pecuniaria più alta nel massimo e nel minimo**, in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime.



### ART. 67

#### Criteria per l'applicazione delle sanzioni:

- la **gravità** e la **durata** della **violazione**;
- il **grado** di **responsabilità** e la **capacità finanziaria** della persona fisica o giuridica;
- l'**entità** del **vantaggio** ottenuto e del **pregiudizio** cagionato a terzi;
- il **livello** di **cooperazione** fornito alle autorità competenti;
- l'adozione di **misure** adeguate di **valutazione** e **mitigazione** del rischio;
- le **precedenti violazioni** alle disposizioni antiriciclaggio.



***Grazie per l'attenzione***

*Guardia di Finanza*